

CONVENZIONE PER ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI

URBANIZZAZIONE PRIMARIA

IN VIA MARIA MONTESSORI

TRA I SEGUENTI SOGGETTI:

FEDERICO FANTIN, nato a Vicenza il giorno 11 luglio 1973, domiciliato per la carica presso il Comune di Zugliano, autorizzato alla stipulazione del presente atto dall'art. 107 del d. lgs. 267/2000, dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dal Decreto Sindacale n. 1/2021 ed in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____, per conto del "COMUNE DI ZUGLIANO" con sede in Zugliano, Via Roma, n. 69, Codice fiscale e partita Iva 00236130241

- MASCOTTO ROBERTO, nato a Thiene (VI) il giorno 30 marzo 1938, codice fiscale: MSC RRT 38C30 L157M,

- MASCOTTO STEFANO, nato Thiene (VI) il 4 marzo 1980, codice fiscale: MSC SFN 80C04 L157V,

i quali intervengono nella loro veste di proprietari che nel prosieguo dell'atto verrà denominato per brevità "Ditta Attuatrice".

PREMESSO:

1- che in data _____, prot. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/_____ SUAP e n.00_____ prot. Comunale, riferimento pratica _____ e successive modifiche ed integrazioni, la Ditta Attuatrice ha presentato istanza presso il Comune di Zugliano per l'approvazione di una variante al PdiL. "La Gardenia" limitatamente ai lotti 1 e 2 e per l'ottenimento di Permesso di costruire per adeguamento opere di urbanizzazione e costruzione di edificio plurifamiliare nei lotti 1 e 2 della Lottizzazione "La Gardenia" ubicato in Via Maria Montessori;

2- che l'area interessata dalla realizzazione di tali opere risulta già urbanizzata in quanto

e al Catasto Fabbricati – Foglio 15 (quindici):

- M.N. 241 ente urbano di mq. 1.283 così accatastato:

- SUB 2 categoria C/6 – cons. 42 - R.C. 49,89;

- SUB 3 categoria A/1 – cons. 11,5 - R.C. 1.662,99;

- M.N. 620 ente urbano di mq. 1.400 così accatastato:

categoria F/3 (in corso di costruzione);

Totale are 56,15 (terreni presenti in catasto terreni e pertinenze catasto fabbricati);

4- Che le opere di urbanizzazione da realizzarsi sono in parte su terreno comunale (rimozione dei dossi) e parte sui mappali sopra riportati (modifica dei parcheggi pubblici esistenti), evidenziato negli allegati elaborati progettuali come LOTTO 2;

5- che gli elaborati del Permesso di costruire necessari a realizzare le opere di urbanizzazione, presentati agli atti del Comune di Zugliano data -----, REP_PROV_VI/VI-SUPRO----- SUAP e ----- di protocollo Comunale, riferimento pratica _____ e successivamente modificati ed integrati, non vengono allegati alla presente convenzione, ma vengono qui di seguito richiamati integralmente:

Relazione tecnica illustrativa;

– Computo metrico;

nonché altra documentazione specialistica a corredo della domanda ed acquisita agli atti del Comune.

6- I dati urbanistici relativi ai soli lotti 1 e 2 sono:

Superficie reale ambito di intervento mq. 5.579

così ripartiti:

modifica ai parcheggi pubblici mq. 89,00

incremento parcheggi pubblici mq. 55,00

modifica alla viabilità per riduzione dei dossi dissuasori su Via Maria Montessori
mq.40,00

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse, dichiarazione di proprietà

La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione.

La Ditta Attuatrice dichiara di essere proprietaria delle aree e degli immobili descritti nella premessa e garantisce al Comune di Zugliano la piena disponibilità e la completa libertà da vincoli e pesi pregiudizievoli.

Tali immobili sono pervenuti in proprietà in forza di

La Ditta Attuatrice si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria previste nei Progetti secondo quanto indicato negli elaborati di cui alla premessa ed acquisiti agli atti del Comune di Zugliano, ai quali si fa interamente riferimento.

Art. 2 – Attuazione

Il permesso di costruire, con riferimento alle tavole indicate nella premessa, ha valore di progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in essi indicate e regolate dalla presente convenzione.

Le parti danno atto che ai sensi dell'art. 16 c. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001 l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il sopra indicato decreto legislativo.

La Ditta Attuatrice si impegna a realizzare a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria risultanti dagli elaborati del piano consistenti in:

	- realizzazione parcheggi pubblici lungo Via Maria Montessori, completi di segnaletica	
	orizzontale e verticale;	
	- modifica dei dossi dissuasori su Via Maria Montessori conformemente alle norme	
	sull'abbattimento delle barriere architettoniche e completo della segnaletica stradale	
	eventualmente necessaria, compresi i raccordi con il margine stradale asfaltato esistente e	
	tutte le opere necessarie a dare l'opera completa e finita in ogni sua parte, per un importo	
	desunto da Computo metrico estimativo di € 18.907,50, come da allegato 5;	
	Art. 3 – opere a scomputo oneri di urbanizzazione primaria	
	1. Il costo delle opere di urbanizzazione primaria ammesse a scomputo degli oneri di	
	urbanizzazione primaria è pari ad Euro 18.907,50 (Euro diciottomilanovecentosette/50)	
	come indicato nel Computo metrico estimativo depositato.	
	2. Il valore delle aree che saranno cedute a titolo di urbanizzazione primaria è pari a €	
	385,00 (€ 7,00 X mq. 55).	
	3. Qualora il collaudo delle opere di urbanizzazione accerti un valore delle opere	
	inferiore a quello dovuto a titolo di contributo per oneri tabellari, il soggetto attuatore	
	verserà la differenza; invece nulla sarà dovuto dal Comune di Zugliano nel caso in cui il	
	collaudo accerti un valore superiore.	
	4. Il quadro economico di spesa totale è il seguente:	
	- Costo di costruzione delle aree di urbanizzazione primaria (comma 1) euro 18.907,50	
	- Valore delle area previste in cessione (comma 2) euro 385,00	
	per un importo complessivo totale di Euro _____(Euro _____) che	
	si aggiunge al valore derivante dalla convenzione di Piano di Lottizzazione, da	
	scomputare dagli oneri di urbanizzazione primaria, relativi ai soli lotti 1 e 2, in	
	proporzione ai volumi urbanistici previsti.	
	L'importo ai fini della quantificazione della garanzia finanziaria indicata all'art. 15,	

	compreso di IVA, oneri per la sicurezza, spese tecniche, direzione lavori, collaudo, oneri	
	fiscali e atti notarili risulta di euro 30.000,00. L'importo complessivo delle opere di	
	urbanizzazione da realizzare, pari ad Euro 18.907,50 (Euro	
	diciottomilanovecentosette/50) rimane fisso e definitivo assumendosi la Ditta Attuatrice	
	ogni alea per eventuali oneri anche non previsti o prevedibili e per variazioni dei costi a	
	qualsiasi causa dovuti e ciò anche ai sensi dell'articolo 1469 del Codice Civile. Non è	
	prevista la "revisione prezzi" e i prezzi si intendono fissi ed immutabili per tutti gli	
	adempimenti previsti dalla presente convenzione.	
	5. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile,	
	con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel	
	sottosuolo" impartita dal Ministero dei lavori pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla	
	Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999). e dovranno essere presentati, al termine	
	dei lavori, gli elaborati denominati "as built" con esatta indicazione dei sottoservizi,	
	pozzetti di ispezione e ogni altro dettaglio utile all'identificazione dei sottoservizi.	
	6. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche,	
	sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non	
	comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle	
	norme vigenti in materia e alle istruzioni del Ministero dell'ambiente e degli organi	
	preposti alla sorveglianza sanitaria.	
	7. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al	
	recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e al vigente Regolamento di Fognatura	
	Consortile.	
	8. E' parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento della	
	viabilità e, pertanto, deve essere realizzato, contemporaneamente alla formazione del	

cassonetto stradale, un muretto di delimitazione, in calcestruzzo armato in opera o prefabbricato su adeguata fondazione, interamente sulla proprietà privata ed esterno agli spazi destinati ad essere conferiti al patrimonio pubblico con dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non inferiore a centimetri 20 (venti) ed altezza non inferiore alla quota della pavimentazione finita del marciapiede esterno; tale muretto, che resta di proprietà dei lottizzanti, può essere sopralzato per la realizzazione delle recinzioni ed è previsto per tutti i lati confinanti con gli spazi pubblici destinati ad essere conferiti al patrimonio pubblico o all'uso pubblico.

Art. 4 - Cessione delle aree destinate a superficie pubblica per opere e standards di urbanizzazione primaria;

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 3 della presente Convenzione, il Progetto individua le aree e le opere che devono essere cedute gratuitamente al Comune di Zugliano,

La ditta si impegna a cedere:

Superficie a parcheggio: mq. 55,00;

Le aree per urbanizzazione primaria saranno cedute in forma gratuita al Comune non oltre 60 (sessanta) giorni dal collaudo finale delle opere.

Art 5 -pagamento contributo di costruzione.

Al momento del rilascio dei permessi di costruire per la costruzione dei fabbricati nei lotti 1 e 2, le ditte richiedenti dovranno corrispondere al Comune gli oneri di urbanizzazione secondaria, in quota parte in quanto già parzialmente versati in fase di approvazione del piano di lottizzazione, e il costo di costruzione, in quanto la quota relativa agli oneri di urbanizzazione primaria vengono interamente scomputati a fronte della realizzazione delle opere di urbanizzazione previste all'art. 3.

Art. 6 - Esecuzione reti tecnologiche ed allacciamenti ai pubblici servizi

La Ditta Attuatrice si obbliga all'esecuzione delle reti di servizio come previste ed accettate nel progetto esecutivo, dal computo metrico e secondo eventuali indicazioni impartite in corso d'opera dagli Enti Gestori. Tutte le spese per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono a carico della Ditta Attuatrice.

Art. 7 – Provvedimenti edilizi – Certificato di agibilità

Il certificato di agibilità dei fabbricati sarà rilasciato dopo il collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione e la cessione al Comune delle aree ed opere previste dalla presente Convenzione.

Art. 8 – Tempi di esecuzione

Tutte le opere, di cui alla presente convenzione, dovranno essere ultimate entro il termine di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di rilascio del Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione.

Il termine per il completamento delle opere potrà essere prorogato dall'Amministrazione Comunale se sussistono giustificati motivi e previa richiesta da parte della Ditta Attuatrice.

L'ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Art. 9 - Manutenzione delle opere

Durante l'attuazione delle opere previste dalla presente convenzione e fino alla loro effettiva acquisizione al patrimonio comunale, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale relativa all'esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse, sono ad esclusivo carico della Ditta Attuatrice.

Al momento della consegna le opere e le aree dovranno risultare favorevolmente collaudate e in perfetto stato di manutenzione. La consegna definitiva delle opere sarà effettuata contestualmente all'atto di cessione al Comune delle aree e delle opere.

Art. 10 - Vigilanza

In qualsiasi momento il Comune di Zugliano e gli Enti Gestori delle infrastrutture a rete potranno esercitare il potere di effettuare i controlli, la verifica e la supervisione dei lavori in fase di realizzazione e prima della definitiva approvazione per accertare che i medesimi siano eseguiti in conformità alle previsioni del progetto approvato, a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale e del Regolamento Edilizio.

In caso di accertate violazioni o difformità, l'Amministrazione potrà ordinare la sospensione dei lavori ed adotterà i provvedimenti di legge o previsti nella presente convenzione.

Art. 11 - Inadempimenti

In caso che i lavori, salvo giusta causa, non dovessero essere iniziati od ultimati nei termini previsti, non dovessero procedere con la continuità e l'impegno necessari, venissero eseguiti in difformità ai progetti approvati, il Comune potrà sostituirsi alla Ditta Attuatrice per l'esecuzione di tutte o parte delle opere necessarie con addebito di ogni conseguente spesa ed onere alla Ditta Attuatrice stessa, rivalendosi come previsto al successivo.

Potrà, altresì, dichiarare decaduto il Permesso di Costruire per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

L'intervento del Comune, che fin d'ora viene autorizzato ad immettersi nel possesso delle aree, dovrà comunque essere preceduto da una diffida ad adempiere a quanto oggetto della presente Convenzione nel termine di 30 (trenta) giorni.

Art. 12 - Collaudo

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli, verrà effettuata sotto la vigilanza in corso d'opera di un collaudatore di specifica qualificazione professionale scelto dalla ditta attuatrice fra tre tecnici iscritti all'albo degli ordini

	professionali degli architetti e/o degli ingegneri e indicati dall'amministrazione comunale.	
	A tale fine, contestualmente al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Comune comunicherà alla Ditta Attuatrice la terna dei nominativi ai fini della scelta del collaudatore. Al collaudatore e all'ufficio tecnico comunale competente, dovrà essere dato avviso almeno una settimana prima della realizzazione degli interramenti (cavidotti, pozzi perdenti...) e al momento del collaudo dovrà essere allegata documentazione fotografica degli stessi.	
	La Ditta Attuatrice sarà tenuta ad eseguire le eventuali opere in variante qualora richieste del progettista o dal direttore lavori o su indicazione del collaudatore e/o dell'ufficio tecnico comunale competente o dell'ente gestore, in quanto necessarie alla regolare e perfetta esecuzione dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo approvato, senza alcuna pretesa economica nei confronti del Comune di Zugliano, in merito agli eventuali maggiori lavori e forniture eseguite.	
	Il collaudatore nominato è responsabile, pure, delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e contabile. Il rilascio del Certificato di Collaudo é di competenza del collaudatore. E' fatta salva ogni ulteriore verifica che il collaudatore voglia effettuare sulle infrastrutture a rete.	
	Dell'avvenuta ultimazione di dette opere, la Ditta attuatrice darà immediata notizia al Comune, il quale disporrà (con riferimento alle opere ultimate) la sollecita effettuazione delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e contabile.	
	La domanda di collaudo dovrà essere corredata da:	
	- Riepilogo sequenza attuativa del Progetto (provvedimenti per le opere di urbanizzazione, inizio lavori, eventuali varianti in corso d'opera, fine lavori, presa in consegna reti da parte degli Enti gestori, e quant'altro);	

	- frazionamenti da cui risultino superfici e numeri delle particelle oggetto di cessione. I	
	tipi di frazionamento dovranno essere redatti in modo da differenziare le aree da cedere	
	riportandone la superficie reale;	
	- planimetrie definitive delle opere realizzate in scala adeguata e delle reti tecnologiche,	
	della pubblica illuminazione e della rete delle acque meteoriche, con espressamente	
	indicati: diametri dei tubi, materiali utilizzati in base ai diametri, distanze in pianta dei	
	tubi rispetto a capisaldi, manufatti speciali (pozzetti, innesti) e pezzi speciali (valvole,	
	scarichi di fondo), allacciamenti, indicazioni delle profondità di posa;	
	- collaudo dell'impianto di illuminazione e dichiarazione di conformità dell'impianto	
	stesso rilasciato dalla Ditta Installatrice con indicazione dei materiali utilizzati;	
	- certificato di collaudo delle reti idrica, rete fognatura acque nere e meteoriche,	
	telefonica, energia elettrica, gas metano;	
	- Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di urbanizzazione eseguite, emesso dal	
	Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori stessi;	
	- se si utilizza materiale di riporto proveniente da altre zone, dovrà essere allegata	
	un'analisi chimico – fisica descrittiva delle caratteristiche del terreno;	
	- dichiarazione della Ditta attestante che le aree da cedere sono libere da ipoteche;	
	- Planimetria, in scala adeguata, con evidenziate le aree a destinazione pubblica, da	
	cedere gratuitamente al Comune, con l'indicazione delle relative superfici e riferimenti di	
	identificazione catastale;	
	- Dichiarazione di conformità per il superamento delle barriere architettoniche del	
	DD.LL.	
	- documentazione fotografica delle principali fasi di esecuzione nonché dell'ultimazione	
	delle opere.	
	Il Comune di Zugliano si riserva di effettuare i controlli, le verifiche e la supervisione dei	

	lavori in fase di costruzione, in fase di collaudo delle opere e prima della definitiva	
	attivazione degli impianti.	
	Il collaudo sarà eseguito entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda	
	completa degli elaborati elencati, a cura del collaudatore nominato secondo le modalità	
	definite dal presente articolo.	
	Le spese relative al collaudatore e alle operazioni di collaudo saranno a totale carico della	
	Ditta Attuatrice.	
	Le determinazioni del collaudatore saranno comunque definitive e vincolanti. La Ditta	
	Attuatrice dovrà ottemperare alle eventuali prescrizioni che saranno impartite dal	
	collaudatore nei termini che saranno a tale scopo fissati dal Collaudatore con il Comune	
	di Zugliano. In caso di inadempimenti, vi provvederà direttamente il Comune con ogni	
	spesa a carico della Ditta Attuatrice.	
	Il certificato di collaudo finale, redatto su richiesta della Ditta Attuatrice e approvato	
	dall'Amministrazione Comunale, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo	
	decorsi due anni dalla data di approvazione. Decorsi i due anni senza che siano emersi	
	vizi o difetti dell'opera, che devono essere denunciati dal Comune entro il medesimo	
	periodo, il collaudo si intende approvato definitivamente. Nell'arco di tale periodo la	
	ditta attuatrice è tenuta a prestare al Comune garanzia fideiussoria per le eventuali	
	difformità ed i vizi d'opera per un importo pari a Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00),	
	che sarà svincolata dal Comune, su richiesta della Ditta Attuatrice, decorsi 2 (due) anni	
	dalla data di stipula dell'atto notarile di cessione delle aree ed opere al Comune.	
	Art. 13 - Garanzie	
	La Ditta Attuatrice costituisce una garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi	
	derivanti dalla presente Convenzione urbanistica, mediante polizza fideiussoria	
	assicurativa sottoscritta con _____, agenzia _____ - in data	

- ogni altro documento richiesto, anche in relazione al collaudo delle opere.

L'Amministrazione Comunale si assume ogni onere connesso alle proprietà ad avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate al precedente articolo 5 e ad avvenuta acquisizione delle relative aree.

Art. 15 - Consegna delle opere - Trasferimento delle aree

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del collaudo favorevole, la Ditta Attuatrice presenterà istanza al Comune per la cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Le aree cedute devono essere libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie. La Ditta Attuatrice, si impegna e a tal fine assume ogni onere conseguente alla rettifica di confini e delle consistenze delle aree da cedere in favore del Comune, qualora ciò si renda necessario a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione. Allo stesso fine assume ogni onere per i frazionamenti, rettifiche di frazionamenti ed atti pubblici.

Art. 16 - Trasferimento obblighi

La Ditta Attuatrice si impegna a non trasferire a terzi, gli oneri derivanti dalla presente convenzione, o parte di essi, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento dei termini e per la buona esecuzione di tutte le opere di cui sopra fino al collaudo definitivo favorevole effettuato.

In caso di trasferimento anche parziale delle aree oggetto del presente Permesso di costruire, la Ditta Attuatrice, si impegna a rendere noti all'eventuale acquirente i contenuti della convenzione sin dagli impegni preliminari.

L'acquirente, mediante specifica clausola da inserire nei contratti, dovrà dichiarare di conoscere ed accettare la presente convenzione, di assumersi le responsabilità e

	l'impegno ad adempiere a tutte le prescrizioni, e a trasferire gli oneri della stessa ai suoi	
	successori ed aventi causa e diritto, e ciò indipendentemente da eventuali diverse o	
	contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. Le	
	garanzie già prestate dalla ditta attuatrice non vengono meno e non possono essere estinte	
	o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a	
	sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.	
	Art. 17 - Regime fiscale	
	La presente Convenzione sarà registrata e trascritta a cura e spese della Ditta Attuatrice.	
	Il diritto all'ipoteca legale viene rinunciato, con esonero del conservatore dei registri	
	immobiliari da ogni relativa responsabilità.	
	Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente Convenzione, sono a	
	carico della Ditta Attuatrice, nonché quelle ad essa connesse per la stipula degli atti	
	notarili di trasferimento delle aree e delle opere indicati all'articolo 16, che chiedono	
	l'applicazione di ogni beneficio di legge.	
	Art.18 - Pubblicità degli atti	
	I progetti di Permesso di costruire sono parte integrante e sostanziale della presente	
	convenzione. Il Comune e la Ditta attuatrice, in pieno accordo, stabiliscono che gli	
	elaborati costituenti il progetto come elencati in premessa, non vengono allegati	
	materialmente alla presente convenzione.	
	Art. 19 - Controversie	
	La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla	
	giurisdizione del Tribunale Amministrativo competente.	
	In deroga a quanto previsto sopra, qualora la controversia sull'esecuzione della presente	
	convenzione attenga a diritti soggettivi e sia compromettibile in arbitri, la competenza è	
	devoluta ad un collegio arbitrale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 luglio	

2010, n. 104. Il Collegio che giudicherà secondo diritto in via rituale sarà costituito da tre arbitri di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, che fungerà da presidente, nominato dagli arbitri di parte o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza che provvederà alla nomina dei tre arbitri anche ove le parti sostanziali in lite siano più di due. Il lodo dovrà essere pronunciato secondo diritto conformemente alle disposizioni degli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.

Art. 20 - Trascrizione e benefici fiscali

La Ditta Attuatrice rinunciano ad ogni diritto d'iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.

La Ditta Attuatrice autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Ufficio del Territorio competente alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione alla variante n. 2 al Piano di Lottizzazione "La Gardenia", Via Maria Montessori, a Zugliano, secondo le previsioni del Piano Interventi.

Federico Fantin



Rep. N. _____

L'anno **duemilaventuno** il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Zugliano, in Via Roma, 69, io sottoscritta dr.ssa Emanuela Zanrosso, Segretario Comunale del Comune di Zugliano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 97, comma 4 – lett. C) del D. lgs. 267/2000-----

CERTIFICO

Essere vere ed autografe le premesse firme apposte in mia presenza sia in fine scrittura

che sui fogli intermedi dai signori:

A) *Federico Fantin, nato a Vicenza (VI) il 11 luglio 1973;*

B) _____;

Della cui identità personale io Segretario sono certo, senza l'assistenza dei testimoni, la

cui presenza non è stata richiesta da me, Ufficiale Rogante, né dalle parti comparenti, le

quali sanno e possono leggere e scrivere.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Emanuela Zanrosso